

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SULMONA**

Ha pronunciato, la seguente:

SENTENZA

-nella causa iscritta al n. *omissis* del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2017

TRA
CLIENTE MUTUATARIO attore
E
BANCA convenuta

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione, regolarmente notificato, CLIENTE MUTUATARIO conveniva in giudizio la BANCA al fine di ottenere la declaratoria di usurarietà del mutuo, contratto con la Banca in data 14.01.2009, con riferimento agli interessi di mora e alla clausola di estinzione anticipata, con il conseguente accertamento del diritto alla restituzione delle somme indebitamente pagate a titolo di interessi, pari ad euro 16.638,04, su un totale già corrisposto di euro 42.262,92.

2. Si costituiva in giudizio la BANCA la quale respingeva ogni contestazione inerente lo sfioramento del tasso soglia. Evidenziava, in particolare, che la soglia usuraria da controparte nella percentuale del 5,45% era quella fissata dal DM, al momento della stipula del mutuo, quale TEGM; che, tuttavia, tale valore doveva essere incrementato ulteriormente del 50% al fine di determinare il tasso usurario, quindi, nella specie ammontante all'8,175%; che nessuna rilevanza poteva assumere la clausola di estinzione anticipata ai fini dell'accertamento usurario.

3. L'assunto di usurarietà degli interessi di mora pari al 7,615% non può essere condiviso, in ragione del fatto che il tasso soglia cui fare riferimento è quello dell'8,175% e non quello del 5,45% che corrisponde al valore del TEGM ancora da incrementare del 50%.

Un possibile cumulo di tasso corrispettivo e di tasso di mora potrebbe rilevare non già con riferimento ad una teorica somma numerica dei due tassi, da raffrontarsi al tasso soglia, giacché la base di calcolo per l'applicazione del tasso convenzionale è assolutamente diversa da quella per la determinazione degli interessi di mora, atteso che, mentre il tasso convenzionale si applica sul capitale complessivo residuo ancora dovuto, il tasso di mora si applica, invece, soltanto sulla somma non pagata, ovvero sulla rata (comprensiva di quota di capitale ed interessi) scaduta e non pagata. Pertanto, gli interessi convenzionali e quelli moratori potranno essere sommati, ma si verificherà, in concreto, il superamento del tasso soglia solo nel caso in cui, in presenza di ritardato pagamento, il conteggio degli interessi di mora sulla rata impagata sommato a quello degli interessi corrispettivi dovuti nello stesso periodo, dia luogo ad un importo complessivo di interessi che, rapportato alla quota di capitale mutuato, rappresenti una percentuale superiore al tasso soglia.

4. Come lucidamente sostenuto in numerose pronunce di merito "potrebbe parlarsi di cumulo usurario di interesse corrispettivo e interesse di mora nel solo caso in cui, in presenza di

Sentenza, Tribunale di Sulmona, Giudice Daniele Sodani, n. 95 del 28 marzo 2018

inadempimento, il conteggio dell'interesse di mora sull'intera rata scaduta e impagata, comprensiva d'interessi, sommato all'interesse corrispettivo della rata in scadenza, determinasse un conteggio complessivo d'interessi che, rapportato alla quota capitale, si esprimesse in una percentuale superiore al tasso soglia; ciò è tuttavia ipotesi estremamente improbabile quando tasso corrispettivo e tasso di mora siano singolarmente al di sotto del tasso soglia, dovendo considerarsi che il tasso di mora va ad incidere non già sull'intero capitale ma sulla frazione mensile portata in ammortamento e sulla relativa quota d'interessi compresa nella rata rimasta impagata (v. come giurisprudenza costante del Tribunale di Milano ord. Pres. Cosentini in data 28.1.14, nel procedimento n. 58808/13) (Trib. Milano Sez. VI, Sent. 25.02.2016; cfr anche Tribunale Venezia 27.11.2014; Tribunale Padova 27.01.2015; Tribunale Milano 20.05.2015; Tribunale Monza 18.05.2016).

5. Onde, non può condividersi il criterio di calcolo offerto con la perizia di parte versata in atti, che, prima, calcola l'importo ipotetico di interessi dovuti a titolo di mora per un ritardo di 29 giorni per il pagamento della prima rata, assumendo come base di calcolo l'intera rata scaduta, e, poi, traduce l'importo, in termini percentuali, raffrontandolo con la sola componente di capitale della rata impagata. Infatti, ciò si pone in contrasto con il criterio di calcolo sopra indicato, che propone di calcolare gli interessi di mora sulla rata impagata, sommarli agli interessi corrispettivi dovuti nello stesso periodo e raffrontare, infine, l'importo ottenuto all'intero capitale dovuto. Calcolo, peraltro, che va eseguito in concreto, sulla scorta dello svolgimento effettivo del rapporto e che presuppone l'indicazione dei giorni di ritardo e dell'importo pagato o maturato a titolo di mora. Ma anche sotto tale profilo manca una qualsiasi forma di allegazione.

Per meglio apprezzare l'erroneità, prima di tutto sotto il profilo squisitamente logico e matematico, dell'operazione di calcolo in esame, giova richiamare le argomentazioni riportate in una nota pronuncia del Tribunale di Milano (cfr. Tribunale di Milano n. 2682/2016) secondo la quale "In via ancora più esplicita, si ipotizzi di dover rimborsare un mutuo di 100 mediante 10 rate annuali di uguale capitale, con applicazione di un interesse corrispettivo del 5% annuo e tasso di mora del 10% annuo. La prima rata sarà costituita da 10 di capitale 5 di interesse; se non viene pagata alla scadenza, ma con ritardo di un anno, sarà dovuto a titolo di interesse di mora 1,5 (nel caso sia applicabile l'art. 3, Delib. CICR 9 febbraio 2000), vale a dire il 10% di 15. L'interesse complessivamente pagato sarà quindi pari a 6,5, corrispondente ad un tasso del 6,5% applicato al debito capitale. In nessun caso viene applicato un interesse del 15%".

6. Se ne deve, perciò, concludere che l'erroneità dell'operazione posta alla base della doglianza attorea e la mancanza di qualsiasi conteggio attendibile in ordine al superamento del tasso soglia precludono l'esperibilità di una CTU.

7. Per completezza, deve, comunque, anche affermarsi che, quando si verifichi per effetto degli interessi moratori, il superamento del tasso soglia, la sanzione non è quella di non debenza, ex art. 1815 c.c. di alcun interesse, in quanto l'eventuale nullità colpirebbe esclusivamente la singola clausola relativa al tasso moratorio e non la clausola relativa agli interessi corrispettivi, con la conseguenza che questi ultimi sarebbero comunque dovuti (in tal precipuo senso si veda il principio espresso, ancorché in tema di tasso extra fido nel rapporto di conto corrente, ma mutuabile anche agli interessi di mora nel rapporto di mutuo, da Cass. Civ. Sez. I n. 21470/2017. Si riporta il passaggio particolarmente significativo, per ciò che ci occupa: "Ciò che rileva, infatti, è che l'art. 1815 c.c., comma 2, nel prevedere la nullità della clausola relativa agli interessi, ove questi siano usurari, intendi per clausola la singola disposizione pattizia che contempli interessi eccedenti il tasso soglia, indipendentemente dal fatto che essa esaurisca la regolamentazione dell'entità degli interessi dovuti in forza del contratto. La sanzione dell'art. 1815 c.c., comma 2, dunque, non può che colpire la singola pattuizione che programmi la corresponsione di interessi usurari, non investendo le ulteriori

Sentenza, Tribunale di Sulmona, Giudice Daniele Sodani, n. 95 del 28 marzo 2018

disposizioni che, anche all'interno della medesima clausola, prevedano l'applicazione di interessi che usurari non siano”).

8. Muovendo al profilo della dedotta usurarietà connessa alla previsione contrattuale della commissione di estinzione anticipata, deve ritenersi come non possa computarsi, ai fini dell'usura, detta pattuizione, pari nella specie all'1% del capitale residuo. Il Tribunale ritiene di doversi conformare a quell'orientamento giurisprudenziale propenso a non considerare le suddette commissioni ai fini del calcolo usurario, almeno per come in concreto queste risultano contrattualmente congegnate. Infatti, essa viene computata sul capitale residuo, così ponendosi in posizione alternativa rispetto tanto agli interessi corrispettivi quanto a quelli moratori e, dunque, ad essi non può essere sommata o addizionata. In sostanza, esercitato il recesso, la banca riceve una commissione parametrata in percentuale al capitale residuo al momento del recesso, senza, però, percepire, da quel momento, né interessi corrispettivi né interessi moratori calcolati ed imputati sulle sole rate scadute, sino al recesso. Ne discende, in conclusione, l'erroneità dell'aggiunta al TAEG o agli interessi di mora anche della commissione di estinzione anticipata, essendo quest'ultima alternativa rispetto alle due tipologie di interessi sopra rappresentate.

9. Inoltre, la clausola non può rilevare neppure singolarmente ai fini usurari, giacché non costituisce costo connesso all'erogazione del finanziamento, dotato di un nesso di corrispettività rispetto alla prestazione erogata o ad una fattispecie di inadempimento, bensì costituisce un elemento accidentale del negozio, avendo natura eventuale ed essendo funzionale ad indennizzare il mutuante dei costi collegati al rimborso anticipato del credito (ossia del mancato guadagno).

Si è al più ritenuto che tale voce di costo costituisce una multa penitenziale ex art. 1373 c.c., ovvero la remunerazione che il mutuatario si impegna a riconoscere a favore dell'istituto di credito per l'esercizio del potere di recesso, e non costituisce un interesse che il cliente paga o un costo collegato all'erogazione del credito. Mediante l'estinzione anticipata, il mutuatario può sciogliersi dal vincolo contrattuale corrispondendo l'intero capitale residuo, ovvero in caso di estinzione parziale una sua parte, determinando il venir meno dell'obbligazione di pagamento degli interessi pattuiti sul capitale residuo. Poiché l'estinzione anticipata costituisce una perdita di una utilità per l'istituto mutuante, e segnatamente del lucro derivante dagli interessi corrispettivi pattuiti, viene normalmente stabilito un corrispettivo per l'esercizio del diritto che, da un punto di vista economico, remunera la perdita subita dal mutuante. La penale in esame, in altri termini, non trova la sua ragione giustificatrice, né dal punto di vista economico né dal punto di vista giuridico, nell'utilizzo del credito, quanto, al contrario, nel rimborso anticipato del credito ricevuto. Essa, dunque, non appartiene al novero dei costi che il mutuatario deve sostenere per ottenere, gestire ed utilizzare il credito, ma un costo solo eventuale per esercitare la facoltà di sciogliersi dal vincolo contrattuale.

10. La commissione di estinzione anticipata del finanziamento, dunque, deve essere certamente esclusa dal calcolo del TEG e risulterà irrilevante ai fini della verifica dell'asserita usurarietà del finanziamento preso in considerazione. La tesi appare anche confortata dall'esclusione operata dalle Istruzioni della Banca di Italia della suddetta commissione dalla rilevazione del TEGM. A prescindere dalla soluzione che si dia al dibattito sulla natura non vincolante del metodo di calcolo del TEGM previsto nelle Istruzioni della Banca d'Italia, cionondimeno la esclusione o inclusione di una voce di costo da parte delle Istruzioni costituisce un importante parametro di verifica della correttezza della tesi (si vedano in tal senso, Trib. Firenze Sez. III, Sent., 22/11/2016; Trib. Treviso Sez. II, Sent., 11/02/2016; Trib. Cagliari, Sent., 28/11/2016; Trib. Treviso, Sent., 25/01/2017; Trib. Milano Sez. VI, Sent., 08/06/2017; Trib. L'Aquila, Sent., 7/02/2017; Tribunale Napoli, sez. II, 10/07/2017; Tribunale Trani, 19/06/2017; Tribunale Monza, sez. I, 19/06/2017; Tribunale Padova, sez. II, 05/10/2016; Tribunale Mantova, sez. II, 13/09/2016).

Sentenza, Tribunale di Sulmona, Giudice Daniele Sodani, n. 95 del 28 marzo 2018

11. Sulla legittimità della clausola pavimento (cd “floor”), la pattuizione di un tasso floor deve ritenersi valida, non vedendosi alcun contrasto con norme imperative, né essendo meritevole di seguito la tesi secondo cui la clausola darebbe luogo ad un derivato implicito. La clausola, infatti, non dà luogo ad un'operazione a sé stante correlata a valori che restano esterni al rapporto tra le parti. Al contrario, la clausola resta legata da un nesso di stretta inerenza rispetto allo svolgimento del rapporto contrattuale e al suo stesso oggetto (onerosa messa a disposizione di denaro), inserendo in punto di interessi un elemento di rigidità che funge da limite - in favore della banca finanziatrice - alla variabilità del tasso.

Né può sostenersi che la clausola non sia stata chiaramente evidenziata in contratto, poiché viene inserita all'interno dell'art. 5 del mutuo, appositamente dedicato all'individuazione dei criteri di determinazione del tasso corrispettivo. Tanto basta per ritenere infondata anche la domanda di nullità svolta in via subordinata (si vedano in tal senso, Trib. Trento, Sent., 27/03/2017; Trib. Como Sez. II, Sent., 13/07/2017; Trib. Trento, Sent., 06/07/2017; Trib. Treviso, Sent., 06/07/2016).

12. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

PQM

Il Tribunale di Sulmona, definitivamente pronunciando, così provvede:

- A) RIGETTA la domanda;
- B) CONDANNA il CLIENTE MUTUATARIO al pagamento delle spese di lite in favore della BANCA da liquidarsi nella somma complessiva di euro 8.000,00 per compensi, oltre iva cassa e rimborso forfettario come per legge.

Il Giudice
Dott. Daniele Sodani

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*